

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## “Calcinera Lab”

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa ARCI APS ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n.408 del 29 dicembre 2023]

### Premessa

Con l'obiettivo di promuovere politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, nella stesura dello statuto è stato adottato un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (3).

Comprendendo le possibili difficoltà nell'oralità, si propone di leggere lo schwa (ə) come femminile sovraesteso.

### DEFINIZIONE E FINALITÀ

#### Art. 1

*(Sede, durata, disciplina)*

- 1.1 È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicata come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “Calcinera Lab” (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Caprie (TO), Località Case Calcinera , 10040.
- 1.2 La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo “APS” e diventerà “Calcinera Lab - APS”. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle socie non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.3 L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 1.4 Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

## Art. 2

(Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale)



- 2.1 Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile delle proprie soci3, come dell'intera comunità.
- 2.2 Calcinera Lab è un'associazione che si occupa della creazione e mantenimento di uno spazio rurale localizzato nella borgata semi-abbandonata di Calcinera, Caprie (TO).
- 2.3 Tutte le attività dell'Associazione hanno l'obiettivo specifico di creare una ruralità (r)innovata, aperta, viva e culturalmente attiva contrastando lo spopolamento e salvaguardando le aree marginali nella quale l'Associazione opera.

In particolare le finalità che si propone sono:

- sperimentare (e quindi condividere) modalità innovative di abitare le aree metromontane, favorendo la creazione di comunità abitanti in grado di salvaguardare e far rivivere territori abbandonati;
- promuovere l'aggregazione giovanile (e non) nel territorio della bassa Val di Susa, diventando un punto di riferimento per la comunità;
- promuovere una cultura diffusa sul territorio in tutte le sue forme espressive e declinazioni, in quanto:
  - attivatrice di dinamiche di ripopolamento (anche temporaneo) dei territori,
  - in grado di ridurre le disuguaglianze tra città e montagna,
  - promotrice di partecipazione giovanile a tutti i livelli della società,
  - capace di unire le arti, i saperi e la natura con l'innovazione e uno sguardo al futuro;
- accogliere culture e personalità diverse, organizzando momenti di scambio che favoriscano apertura e inclusione;
- sensibilizzare verso la tutela e il rispetto dell'ambiente naturale e del bosco, educare alla convivenza e alla riscoperta del "selvatico";
- creare una comunità resiliente al cambiamento climatico e alle conseguenti catastrofi ambientali (incendi, dissesto idrogeologico, siccità, ecc...)
- promuovere la divulgazione scientifica e l'educazione ambientale e sociale, contro la disinformazione e le *fake news*;
- promuovere il benessere e la salute a 360° e diffondere uno stile di vita sano come strumento di prevenzione;
- tutelare il diritto a rallentare, per stare insieme -in maniera autentica- con se stessi, l3 altr3 e la natura;
- promuovere la mobilità gli scambi, in particolare dell3 e per l3 giovani, in Italia e all'estero, dei viaggi della memoria, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

e, più in generale, le finalità richiamate all'art. 2 dello statuto della Rete Associativa Nazionale Arci Aps.

### **Art. 3**

#### **(Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi)**

3.1 Per la realizzazione di queste finalità e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del CTS, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere le seguenti azioni:

- Organizzazione di eventi e rassegne culturali (esposizioni artistiche, concerti, performance, ...)
- Organizzazione di eventi di divulgazione scientifica
- Organizzazione di laboratori pratici formativi per promuovere arti e artigianato locale
- Organizzazione di attività finalizzate alla promozione del benessere e di uno stile di vita sostenibile (yoga, educazione alimentare, camminate nel bosco, ...)
- Partecipazione e organizzazione di attività a servizio del territorio e della comunità locale (pulizia dei sentieri, ripristino di muratura a secco, manutenzione del bosco, ...)
- Scrittura, organizzazione e realizzazione di progetti internazionali, quali scambi giovanili, training course e progetti di solidarietà promossi dall'Unione Europea, coordinati mediante metodi di educazione non formale.
- Scrittura, organizzazione e realizzazione di progetti locali di volontariato e cittadinanza attiva coordinati mediante metodi di educazione non formale.
- Progetti di sostegno e integrazione di persone in condizione di svantaggio o disagio sociale dovuto a discriminazioni di genere, lingua, etnia o religione, in cui il valore aggiunto consiste in un maggiore grado di integrazione della minoranza

nel tessuto sociale e nell'acquisizione di soft skills utili a livello sociale e lavorativo.

- Partecipazione a progetti in collaborazione con scuole, università ed altri istituti di istruzione volte a promuovere l'educazione ambientale e la messa in pratica delle competenze acquisite.
- Organizzazione di residenze sperimentali (artistiche e rurali).

3.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria, di mutualità o di erogazione di beni e servizi.

3.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale in seguito alla definizione specifica e all'approvazione in Consiglio Direttivo di ogni attività. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.5 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione alle società di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità all'art. 85, comma 4, del CTS e alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 4**

##### **(Volontariato)**

4.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4.2 L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

4.3 L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

4.5 L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà - con delibera assembleare - il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.



## SOCIÀ

### **Art. 5** *(Associata)*

5.1 Il numero della socià è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socià chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socià previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

5.2 Alle aspiranti socià sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

5.3 Lo status di socià, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5.4 Le aspiranti socià devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

### **Art. 6** *(Ammissione delle persone associate)*

6.1 È compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti socià abbiano i requisiti previsti.

6.2 Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

6.3 In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

### **Art. 7** *(Diritti della associata)*

7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

7.2 La associata hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

7.3 Hanno diritto di voto in Assemblea le soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

### **Art. 8**

#### *(Doveri della associata)*

8.1 Le associate sono tenute a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso le altre soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea delle soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

8.2 La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

### **Art. 8**

#### *(Perdita della qualifica di soci)*

1. La qualifica di soci si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

### **Art. 10**

#### *(Azioni disciplinari)*

10.1 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti delle associate, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera

sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dell'associato;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

### **Art. 11**

*(Trasparenza)*

- 11.1 Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.
- 11.2 Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dell'associato utile, che deciderà in via definitiva.

## **PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**

### **Art. 12**

*(Patrimonio)*

- 12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
- 12.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- A. erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  - B. partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
  - C. eredità, donazioni e legati;
  - D. eccedenze degli esercizi annuali;
  - E. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  - F. ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
- 12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art. 13**  
*(Fonti di finanziamento)*

13.1 Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- A. quote annuali di adesione e tesseramento della socià;
- B. proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- C. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- D. contributi pubblici e privati;
- E. erogazioni liberali;
- F. raccolte fondi;
- G. ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

**Art. 14**  
*(Termini di approvazione del bilancio)*

- 13.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.
- 13.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
- 13.4 Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

**Art. 15**  
*(Bilancio sociale)*

- 15.1 Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.


**ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 16**  
*(Organismi dell'Associazione)*

16.1 Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea della socià;
- il Consiglio Direttivo.

16.2 Tutte le cariche elettive sono gratuite.



16.3 È organismo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica - dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.

16.4 Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

16.5 Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

#### **Art. 17**

##### ***(Partecipazione)***

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea le socià che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

#### **Art. 18**

##### ***(Assemblea straordinaria)***

18.1 L'Assemblea generale delle socià può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dall'Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto delle socià aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

#### **Art. 19**

##### ***(Convocazione dell'assemblea)***

19.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle socià con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

#### **Art. 20**

##### ***(Modifiche statutarie)***

20.1 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle socià, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle socià con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti delle partecipanti.

- 20.2 Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza della socià aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.
- 20.3 Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

### **Art. 21**


#### **(Svolgimento dell'assemblea)**

- 21.1 L'Assemblea è presieduta dallà Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. Là Presidente dell'Assemblea propone unà segretarià verbalizzante eletta in seno alla stessa.
- 21.2 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo della socià presenti con diritto di voto.
- 21.3 Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
- 21.4 Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura dellà segretarià, che li firma insieme allà Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione della socià per la consultazione.

### **Art. 22**

#### **(Competenze dell'assemblea)**

- 22.1 L'Assemblea generale della socià, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:
- A. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
  - B. al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre socià, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
  - C. nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - D. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
  - E. approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico programmatico;
  - F. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - G. delibera sulle modificazioni dello statuto;
  - H. delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
  - I. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;



delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

### **Art. 23**

#### *(Composizione del Consiglio Direttivo)*

- 23.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea della società, ed è composto da un minimo di 3 eletti fra le società. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 23.2 Le componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

### **Art. 24**

#### *(Commissione di lavoro e incarichi)*

- 24.1 Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

### **Art. 25**

#### *(Cariche sociali)*

- 25.1 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
  - la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  - la Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- 25.2 In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.
- 25.3 Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.



## **Art. 26**

### **(Competenze del Consiglio Direttivo)**

#### **26.1 Compiti del Consiglio Direttivo sono:**

- convocare l'Assemblea della socià;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione della socià, può delegare allo scopo una o più Consiglierà;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti della socià;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea della socià.



## **Art. 27**

### *(Riunioni del Consiglio Direttivo)*

- 27.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione della Presidente.
- 27.2 È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità della Consiglieri.
- 27.3 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza della Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti della presenti.
- 27.4 Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una sola Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
- 27.5 Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretario, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione della soci che richiedano di consultarlo.

## **Art. 28**

### *(Decadenza e dimissioni)*

- 28.1 La Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
- 28.2 È facoltà della Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
- 28.3 La consigliere decaduta o dimissionaria può essere sostituita, ove esista, dalla soci risultata prima dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea della soci utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
- 28.4 Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.



**Art. 29**  
**(Organo di controllo)**

- 29.1 L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.
- 29.2 Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- 29.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 30.
- 29.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
- 29.5 Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 29.6 Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione delle soci che richiedano di consultarlo.

**Art. 30**  
**(Revisione legale)**

- 30.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## NORME DI SCIoglIMENTO

### Art. 31

#### (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- 31.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
- 31.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
- 31.3 È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 32

#### (Rinvii)

- 32.1 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Fulvio Fabbro

Cristina Antello

Massimo Ferrero

Letizia Geronzi

Roberta Lorenzini

Dario Malinverni

Luigi Antiquario

Simone Cini

Felice Geronzi

Luigi

